

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2017, n. 1389

Legge Regionale 6 Settembre 1993, n. 67 (norma in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) materia di esame e modalità di svolgimento dell'esame.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.) ed in particolare l'articolo 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2017, n. 728 che, in attuazione dell' articolo 9 della l.r. 67/93, individua le materie oggetto della prova d'esame, nonché le modalità di lo svolgimento del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale (CAD));

Vista la legge 124 del 04 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha modificato l'articolo 1 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo la possibilità di utilizzare velocipedi da adibire a noleggio con conducente;

Ritenuto, in relazione al mutato quadro normativo, di ridefinire le modalità di svolgimento dell'esame e di effettuazione dei controlli sulla autodichiarazioni presentate dai soggetti interessati e di disciplinare in

particolare le materie di esame per l'iscrizione alla sezione del ruolo dei conducenti di velocipedi;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: " Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.): materie d'esame per le varie sezioni del ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e modalità di svolgimento dell'esame.";

Ritenuto conseguentemente necessario revocare la deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2017, n. 728;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 07/12/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2017, n. 728.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.): materie d'esame per le varie sezioni del ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e modalità di svolgimento dell'esame.

SOMMARIO

1. Materia di esame per le varie sezioni del ruolo
2. Modalità di svolgimento della prova d'esame
3. Applicazione della disciplina

1. Materie di esame per le varie sezioni del ruolo

1.1. Materie di esame comuni a tutte le sezioni del ruolo:

normativa nazionale e regionale concernente il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea comunque effettuati (veicoli o natanti). In particolare con riferimento a:

- legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.);
- legge regionale 6 settembre 1993, n.67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.);
- deliberazione del Consiglio regionale n.131 del 01.03.1995 (Criteri per la redazione dei regolamenti);
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): Titoli III, IV e V;

1.2. Materie di esame per la sezione di conducenti di autovettura, motocarrozzetta in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 1.1. :

- decreto Ministero dei trasporti e navigazione n.408 del 6 agosto 1998 (Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.);
- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2013 (Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.);
- elementi di geografia fisica e stradale della regione toscana e delle regioni limitrofe;
- elementi di toponomastica relativamente ai collegamenti fra i centri del territorio della provincia per cui si richiede l'iscrizione al ruolo.

1.3. Materie di esame per la sezione di conducenti di natante, in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 1. 1.:

- regio decreto 30 marzo 1942, n, 327 (Codice della Navigazione) parte I, libro I;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna) Titolo I, Capo I e II;
- Regolamento Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (unicamente per le richieste di iscrizione alle province di Lucca e Pisa);
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.) con particolare riferimento a :

- a) segnaletica della navigazione fluviale;
- b) norme concernenti la navigazione fluviale ed in particolare quella relativa ai canali navigabili nell'ambito del territorio della provincia per la quale si richiede l'iscrizione;
- c) caratteristiche fisiche, tipologiche, dimensionali e di navigabilità dei canali navigabili nell'ambito del territorio della provincia per la quale si richiede l'iscrizione;
- d) dotazioni di sicurezza necessarie per la navigazione in acque interne;
- e) nozioni generali sui propulsori endotermici usati per la navigazione in acque interne.

1.4. Materie di esame per la sezione di conducenti di veicoli a trazione animale, in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 1.1. :

- nozioni di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, elementi di base di veterinaria e mascalcia, la detenzione e gestione degli equini, la guida degli animali medesimi e la gestione e manutenzione dei veicoli. I finimenti e la struttura della carrozza.

1.5. Materie di esame per la sezione di conducenti di velocipedi, in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 1.1. :

- elementi e finiture del velocipede.

1.6 Materie di esame per la sezione di conducenti di autovettura, motocarozzetta per i soggetti già iscritti al ruolo di una camera di commercio industria artigianato della Toscana e che richiedono l'iscrizione per altri ruoli provinciali:

- elementi di geografia fisica e stradale della Regione Toscana e delle regioni limitrofe;
- elementi di toponomastica relativamente ai collegamenti fra i centri dei territori della provincia per cui si richiede l'iscrizione al ruolo.

1.7 Materie di esame per i richiedenti l'iscrizione ad una sezione aggiuntiva o camera di commercio. Coloro che sono già iscritti nel ruolo dei conducenti e che richiedono l'iscrizione ad altra sezione o camera di commercio, dovranno sostenere l'esame integrativo delle materie previste per l'iscrizione nella sezione o camera di commercio richiesta.

2. Modalità di svolgimento della prova d'esame

2.1 Domanda di ammissione alla prova d'esame

Nella domanda di ammissione alla prova di esame il/la candidato/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza;
- b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (Ue), o il permesso di soggiorno in corso di validità per gli extracomunitari;
- c) il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge regionale 67/1993 o equivalenti;
- d) la o le camere di commercio presso le quali si chiede l'iscrizione al ruolo;
- e) l'indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza, con l'indicazione del recapito telefonico;
- f) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

Non sono tenute in considerazione le dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla relativa normativa.

2.2 Presentazione delle domande di ammissione alla prova d'esame

Le domande di ammissione alla prova d'esame, soggette all'imposta di bollo pari a 16,00 euro, sono presentate preferibilmente con modalità telematica, oppure spedite con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall'avviso. Può essere consentita la presentazione a mano secondo le modalità previste dall'avviso.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sono irricevibili le domande prive di sottoscrizione, le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dall'avviso e le domande prive di una delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 67/1993. Sono altresì irricevibili le domande prive della marca da bollo o della attestazione del pagamento dei diritti di segreteria. I candidati per quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla prova di esame.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nella misura di euro 51,65 per ciascuna camera di commercio per la quale si chiede l'iscrizione al ruolo. La somma non verrà restituita in alcun caso.

2.3 Ammissione alla prova d'esame

I requisiti prescritti all'articolo 5 della legge regionale 67/1993 devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova d'esame.

La commissione può in qualunque momento della procedura, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame, disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dalla legge.

Il candidato assente all'esame per ragioni di salute deve trasmettere, entro le 48 ore successive, idonea certificazione giustificativa dell'assenza, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Il candidato può presentare idoneo certificato medico per una sola volta.

Il candidato che avrà prodotto idonea giustificazione sarà convocato, senza dovere presentare nuova domanda, per la prima seduta di esame utile.

Il candidato che non avrà prodotto idonea giustificazione o che non l'abbia trasmessa nel termine previsto sarà considerato assente ingiustificato e potrà sostenere nuovamente l'esame solo previa presentazione di una nuova domanda.

2.4 Avviso per l'indizione della prova d'esame ai fini dell'iscrizione nei ruoli

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli, la Regione Toscana pubblica il relativo avviso sul proprio sito istituzionale. L'avviso contiene l'indicazione:

- della data della prova d'esame;
- delle modalità di presentazione delle domande;
- del termine di presentazione delle stesse;
- del modulo di presentazione delle domande;
- della data di pubblicazione, sul sito istituzionale, dell'elenco dei candidati ammessi.

La data della prova di esame non può essere fissata prima di trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande

2.5. Determinazione delle modalità di svolgimento delle prove

Le prove d'esame consistono in una prova scritta predeterminata, basata su quesiti a risposta multipla, tendenti ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie indicate al punto 1.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione. Ciascun testo contenente la prova d'esame viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura da almeno due componenti della commissione e dal segretario.

Per la predisposizione delle prove è consentito il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o disgiuntamente alla valutazione dei test.

La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato risponde esattamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti formulati.

2.6. Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Durante la prova d'esame non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione.

I candidati non possono tenere appunti, libri, pubblicazioni, telefoni. È vietato l'uso di apparecchiature elettriche/elettroniche di qualsiasi genere o tipo, pena l'esclusione dalla prova d'esame.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo è assicurata dalla commissione e dai soggetti addetti alla sorveglianza.

2.7 Svolgimento della prova d'esame

I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.

Al candidato sono consegnate due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apportarvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, codice fiscale, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.

Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi sigillati e firmati da almeno due membri della commissione e dal segretario.

2.8 Adempimenti della commissione esaminatrice

Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni di selezione e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

Dai verbali devono risultare l'elenco dei soggetti ammessi, i risultati della prove d'esame, le conclusioni finali, l'elenco degli idonei e l'elenco dei non idonei.

Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.

La commissione conclude i lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prova d'esame.

2.9 Comunicazione dell'esito delle prove scritte e iscrizione ai ruoli

La commissione, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco degli idonei e non idonei all'iscrizione al ruolo.

La segreteria della commissione entro i successivi trenta giorni dalla conclusione dei lavori, provvede all'iscrizione ai ruoli dandone comunicazione alla camera di commercio cui compete la tenuta del ruolo medesimo e dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.

2.10 Controlli per accertamento dei requisiti

Prima dell'iscrizione al ruolo la commissione verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate da parte di coloro che hanno superato l'esame per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 67/93.

Entro l'anno successivo alla iscrizione nei ruoli, la commissione procede ai controlli su un campione di almeno il 10% delle dichiarazioni degli iscritti ai ruoli, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La commissione effettua altresì controlli ogni volta che vi sia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. Restano fermi i controlli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) della l.r. 67/1993, al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti nei ruoli dei requisiti previsti all'articolo 5 della normativa regionale medesima.

3. Applicazione della disciplina

La disciplina della presente deliberazione si applicherà a partire dalla prima sessione di esami dell'anno 2018.